

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche e ai sensi del Codice Civile, una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:

"Volare APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Roma in via Via degli Scipioni 181 e con durata illimitata.

L'espressione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo quando l'associazione sia iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione agisce nell'ambito del territorio nazionale, nei paesi dell'Unione Europea e nel mondo e può aprire sedi operative su tutto il territorio nazionale e all'estero.

ART. 2 **(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui al c.1, art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono:

- a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (*lett.w) c.1, art. 5 CTS*);
- b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (*lett.v) c.1, art. 5 CTS*);
- c) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (*lett.z) c.1, art. 5 CTS*).
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*lett.i) c.1, art. 5 CTS*);
- e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (*lett.d) c.1, art. 5 CTS*);
- f) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (*lett.e) c.1, art. 5 CTS*);
- g) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (*lett.f) c.1, art. 5 CTS*);

- h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (*lett.p) c.1, art. 5 CTS*);
- i) formazione universitaria e post-universitaria (*lett.g) c.1, art. 5 CTS*);
- j) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (*lett.h) c.1, art. 5 CTS*);
- k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (*lett.l) c.1, art. 5 CTS*);
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (*lett.n) c.1, art. 5 CTS*);

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'associazione si propone a titolo esemplificativo e non esaustivo di:

- a) promuovere e organizzare attività culturali quali convegni, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli, concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione;
- b) promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di formazione teorici e pratici, laboratori anche a carattere didattico anche nelle Scuole di ogni ordine e grado;
- c) realizzare iniziative nel settore, della legalità, dei diritti, dell'Educazione e della Cultura in tutte le sue espressioni;
- d) attivare ogni forma di collaborazione con esperti, artisti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- e) produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale;
- f) produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico; gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fonografico, informatico ed audiovisivo tutto ciò che può dare informazione e comunicazione agli scopi dell'associazione;
- g) sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come social network, newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni;
- h) organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, artistica e ricreativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro non può superare il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito al c.1, dell'art. 35 CTS. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica o, in caso di ente, i dati identificativi e i recapiti dello stesso e del rappresentante legale;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'attestazione di versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 (Volontari e attività di volontariato)

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai suddetti fini, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione con le modalità e i limiti previsti dal co. 4, art. 17 del CTS.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 6 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde in caso di morte, esclusione, recesso o scioglimento dell'organizzazione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà, entro 30 giorni dalla stessa, presentare appello al Collegio dei Probiviri.

L'esclusione deve essere ratificata dall'Assemblea.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 7 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato;
- il Revisione legale dei conti, se nominato;
- il Collegio dei Probiviri, se nominato.

ART. 8 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta dagli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche in via telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Inoltre, deve essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

ART. 9 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi
- nomina e revoca, quando previsti, l'organo di controllo e quello di revisione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 11 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera:

- la modifica lo statuto dell'associazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di componenti pari a 3 e comunque sempre da un numero dispari di consiglieri, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni, sono rieleggibili per 2 mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 c.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza e l'art. 2475-ter c. c. relativamente al conflitto d'interessi.

Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene necessario, può nominare al proprio interno il vicepresidente, il coordinatore e il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- istituire e disciplinare commissioni di lavoro temporanee e permanenti;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- deliberare l'apertura di sedi nel territorio nazionale e estere.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando siano tutti presenti. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il relativo verbale, conservato presso la sede dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 14 (Vice Presidente – Coordinatore - Tesoriere)

Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Coordinatore, qualora nominato, coordina gli aspetti connessi alle attività deliberate dal Consiglio.

Il Tesoriere, se nominato, predispone il bilancio d'esercizio che sottopone al Consiglio Direttivo, provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e ad ogni altra incombenza delegata dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 (Commissioni)

Il Consiglio Direttivo al fine di conseguire le finalità statutarie, può costituire commissioni di lavoro temporanee e permanenti fissandone il numero, le competenze e il relativo funzionamento in appositi regolamenti. Tutti i soci possono far parte di una o più commissioni.

ART. 16 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 CTS.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del c.c. in relazione alle cause di ineleggibilità e decadenza.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, del c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, qualora redatto, sia conforme alle linee guida di cui all'articolo 14. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 (Revisore legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 (Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri garantisce la coerenza e la conformità tra le attività della associazione e le sue finalità statutarie e interviene, ove richiesto, nei rapporti tra l'associazione e gli associati. In particolare, può essere chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'associazione, sulle violazioni dello statuto, di eventuali regolamenti, sull'inosservanza delle delibere e sull'esclusione dei soci.

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri e nomina al proprio interno un Presidente, al quale spetta la convocazione del Collegio ogniqualvolta lo ritenga opportuno. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti. Delle riunioni verrà redatto il relativo verbale. Il Collegio dei Proviviri viene nominato dall'Assemblea dell'associazione.

ART. 19 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili pervenuti all'ente a qualsiasi titolo, da elargizioni, erogazioni o contributi provenienti da enti pubblici, da enti privati, da persone fisiche e giuridiche, da eredità, donazioni lasciti diversi e da avanzi di gestione.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- proventi dalle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.

ART. 21 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale. L'esercizio sociale si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è redatto ai sensi dell' art. 13 del D.lgs. 117/2017 e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dall'assemblea ordinaria e infine depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 22 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 23 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati/aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 24 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 26 (Assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 27 (Logo)

Il logo dell'Associazione si compone del nome "Volare", scritto tutto maiuscolo, e del descriptor "il futuro oggi", scritto tutto minuscolo, posizionato sotto il nome con allineamento a destra. Il carattere tipografico della scritta "Volare" è la font "Gotham" ridisegnata ad hoc. A completare il logo, cerchi pieni monocolori di diversa grandezza vanno a comporre la forma di una giraffa intera, rivolta verso destra, posizionata alla sinistra della scritta "Volare". Il logo descritto è il segno distintivo dell'ente, che potrà essere utilizzato dai soci solo ed esclusivamente previo autorizzazione del Consiglio Direttivo. L'uso e la riproduzione del marchio sono sottoposti al controllo di legittimità da parte dell'associazione. L'uso non autorizzato o improprio del marchio è perseguito dall'associazione a termine di legge.

ART. 28 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore - da quando sarà operativo - e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017; o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 29